



COMUNE DI LODE'

(Provincia di Nuoro)

Ordinanza nr. 17 del 04 maggio 2020

OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 – Integrazione ordinanza del C.S. n. 16/2020. Apertura mercato in sede itinerante per la vendita di soli generi alimentari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

RICHIAMATI inoltre

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 avente ad oggetto: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) ed in particolare l'art.1 ai sensi del quale "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 04 aprile 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid_19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni di contrasto dell'assembramento di persone”;

VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 23.03.2020 con cui, in via precauzionale, è stato sospeso il mercato settimanale in sede fissa del martedì e del venerdì ed in mercato itinerante per tutti i giorni della settimana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera z) nella parte in cui precisa: ... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;

VISTO l'ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 16 del 30.04.2020;

CONSIDERATO che in Sardegna la situazione epidemiologica volge in senso positivo nel senso che, secondo quanto confermato dall'Osservatorio della salute, il contagio è vicino alla zero e che in questo Comune non si è ancora verificato nessun caso di contagio;

Che pertanto può essere disposta l'apertura del mercato in sede fissa e itinerante per lo svolgimento di attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, in merito;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. La propria Ordinanza n.16 del 30 aprile 2020 è integrata come segue:
2. **A partire dal 4 maggio 2020, è consentito lo svolgimento del mercato settimanale oltre che in sede fissa nei giorni di martedì e venerdì anche in sede itinerante nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, è consentito esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari come da DPCM del 26 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera z) purché rispettino le seguenti prescrizioni:**
 - obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina;
 - obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
 - la distanza fra gli stalli espositivi non può essere inferiore a metri 3;
 - è fatto tassativo divieto di qualsiasi assembramento; in ogni caso, a cura dell'espositore, deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro e va eseguito il contingentamento della clientela;
 - deve essere informata la clientela sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza;
 - deve essere messo a disposizione un adeguato disinfettante;
 - devono essere utilizzati guanti monouso per servire gli avventori;

- la polizia locale effettuerà la vigilanza ed il rispetto delle presenti disposizioni; il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionabile con la sospensione della licenza;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, verranno adottate le misure di cui all'art. 4, comma 2 del DPCM 08 marzo 2020.

RICHIAMA IN OGNI CASO

il totale rispetto delle misure disposte da ultimo dal DPCM 26 aprile 2020;

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza può, configurare la fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 650 del Codice penale, fatte salve le ipotesi di reato per delitti previsti a tutela della salute pubblica;
- dalla data di efficacia della presente ordinanza cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni della presente, le misure di cui alle precedenti ordinanze commissariali.

DISPONE CHE

copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
- Comando Stazione Carabinieri di Lodè;
- Servizio di polizia locale comunale;

La presente ordinanza è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Lodè www.comune.lode.nu.it del sito istituzionale.

Prot. gen. n. 2822 del 04.05.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Mario Carta

